

# **CITTA' DI ALBIGNASEGO**

Provincia di Padova

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI, RESIDENZIALI, ECONOMICI**

- Approvato con delibera di C.C. n 48 del 03/11/2017

## INDICE

### **TITOLO I “Principi generali”**

Art. 1 - Principi	pag.4
Art. 2 - Finalità e obiettivi	pag.4
Art. 3 – Oggetto	pag.4

### **TITOLO II° “Servizio di assistenza domiciliare – SAD”**

Art. 4 – Definizione e finalità del servizio	pag.4
Art. 5 – Destinatari	pag.5
Art. 6 – Prestazioni del servizio	pag.5
Art. 7 – Assistenza domiciliare integrata	pag.6
Art. 8 – Avvio del procedimento	pag.6
Art. 9 – Motivi di esclusione	pag.7
Art. 10 – Fase istruttoria	pag.7
Art. 11 – Conclusione del procedimento	pag.8
Art. 12 – Ulteriori compiti dell’Assistente Sociale	pag.8
Art. 13 – Modalità di calcolo della compartecipazione	pag.8
Art. 14 – L’utente e il suo nucleo familiare	pag.9
Art. 15 – Modalità di esecuzione e gestione del servizio	pag.9

### **Titolo III° “Servizio pasti a domicilio”**

Art. 16 - Prestazione servizio di fornitura pasti a domicilio	pag.9
Art. 17 – Destinatari del servizio pasti	pag.9
Art. 18 – Organizzazione e costi del servizio	pag.9
Art. 19 – Compartecipazione dell'utenza ai costi del servizio	pag.10

### **Titolo IV°“Criteri per l’integrazione della retta di accoglienza in struttura protetta di anziani ,minori, disabili ”**

Art. 20– Definizione dell'intervento	pag.10
Art. 21 – Destinatari	pag.10
Art. 22– Cause di esclusione	pag.10
Art. 23 – Procedura per la richiesta dell’integrazione retta	pag.11
Art. 24– Istruttoria	pag.11
Art. 25– Concorso alla spesa dell’anziano / disabile	pag.12

Art. 26 – La quota per le spese personali.	pag.12
Art. 27 – Partecipazione economica dei figli e relative procedure	pag.12
Art. 28– Assunzione dell’integrazione retta di inserimento di minori in strutture protette: finalità e destinatari	pag.12
Art. 29 – Quantificazione dell’onere di integrazione retta di inserimento di minori in struttura protetta	pag.13

## **Titolo V° “ Erogazione di interventi economici di assistenza sociale”**

pag.13

Art. 30 – Definizione di intervento economico di assistenza sociale	pag.13
Art. 31 – Calcolo del “minimo vitale”	pag.13
Art. 32 –Soggetti beneficiari	pag.13
Art. 33 - Motivi di esclusione	pag.14
Art. 34 – Durata e modalità di erogazione	pag.15
Art. 35 – Interventi economici continuativi, straordinari ed una tantum	pag.15
Art. 36 – Interventi economici per assistenza farmaceutica e sanitaria	pag.16
Art. 37 – Anticipazioni di cassa	pag.16
Art. 38 – Interruzione dell'intervento assistenziale	pag.16

## **Titolo VI° “Interventi economici di assistenza sociale per nuclei familiari con minori” -**

Rette asilo nido, scuola per l'infanzia, servizi a domanda individuale per l'età evolutiva.

Art. 39 –Soggetti beneficiari e modalità di erogazione	pag.17
Art. 40 –Motivi di esclusione	pag.17

## **Titolo VII° “ Erogazione di interventi sociali a nuclei affidatari di minori.**

Art. 41 – Descrizione dell'intervento	pag.17
Art. 42 – Criteri di erogazione	pag.17

## **Titolo VIII° “DISPOSIZIONI FINALI ”**

Art. 43 - Trattamento dei dati	pag.18
Art. 44 - Controlli dell’Ente	pag.18
Art. 45 – Abbrogazioni	pag. 18

## **TITOLO I “PRINCIPI GENERALI”**

### **ART. 1 – Principi**

L'Amministrazione comunale sostiene le politiche di contrasto ai processi di emarginazione, per il mantenimento delle persone nella propria abitazione, promuovendo misure alternative al ricovero per quanto possibile all'interno del sistema integrato dei servizi così come definito dalla L. 328/2000.

### **Art. 2 - Finalità e obiettivi**

1. Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita;
  - b) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo in condizione di fragilità, garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari-sostitutivi;
  - c) realizzare il sistema assistenziale locale, in concorso con il sistema nazionale e regionale, in un'ottica di sussidiarietà verticale che va ad ottimizzare l'uso delle risorse, evitando sovrapposizioni;
  - d) favorire l'attivazione del volontariato e del privato sociale in un'ottica di solidarietà orizzontale a supporto delle persone in condizioni di fragilità.

### **Art. 3 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento – di seguito definito “Regolamento” - disciplina i criteri di accesso e le modalità di erogazione dell'insieme dei servizi
  - a) di assistenza domiciliare comprensiva dei pasti a domicilio;
  - b) degli interventi finalizzati all'inserimento dei non autosufficienti presso strutture e residenziali (pubbliche e private), nonché l'inserimento dei minori in comunità protette;
  - c) di erogazione interventi economici di assistenza sociale;
  - d) di erogazione di interventi economici per nuclei familiari con minori;
  - e) di erogazione di interventi economici a nuclei familiari affidatari.

## **TITOLO II° “ SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – SAD”**

### **Art. 4 - Definizione e finalità del servizio di assistenza domiciliare – SAD**

1. Il servizio di assistenza domiciliare (d'ora in poi SAD) è un complesso di prestazioni di natura socio – assistenziale, di aiuto personale, domestico e di socializzazione effettuate presso il domicilio dei destinatari individuati all'art. 5 del presente regolamento.
2. Il SAD è complementare all'assistenza e alla solidarietà familiare e/o della rete amicale e/o del volontariato e non le sostituisce in ottemperanza al principio di sussidiarietà.

3. Le finalità del SAD sono:

- a) favorire la permanenza a domicilio, riducendo e ritardando il ricorso alle strutture residenziali anche con riferimento a quanto previsto dagli orientamenti normativi nazionali e regionali in materia;
- b) stimolare, mantenere e potenziare le capacità e le funzionalità residue della persona;
- c) incentivare il recupero di funzionalità e capacità latenti o parzialmente deteriorate;
- d) promuovere l'autonomia del singolo sostenendo e aiutando la persona laddove impossibilitata a causa della perdita temporanea o permanente di funzionalità essenziali per la gestione della vita quotidiana;
- e) prevenire e superare l'isolamento sociale potenziando, attivando e collaborando con i soggetti (familiari, amici, volontari, vicinato), le istituzioni e/o i gruppi del territorio, che costituiscono la rete in cui si colloca la persona;
- f) favorire la tenuta nel tempo della rete familiare e/o amicale dando sollievo e supporto nella gestione del carico assistenziale.

4. L'organizzazione del SAD è caratterizzata da flessibilità al fine di assicurare una risposta quanto più tempestiva possibile e modulata sulle specifiche esigenze dell'utente e del suo nucleo familiare.

5. Il SAD viene svolto coinvolgendo direttamente la persona sia nella fase di valutazione del bisogno che di programmazione e realizzazione del progetto assistenziale.

#### **Art. 5 – Destinatari**

1. Possono usufruire del SAD le persone anziane parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, i disabili, persone in situazione di rischio sociale e/o socio – sanitario, le famiglie con minori, residenti nel Comune di Albignasego e che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) necessitano (temporaneamente o stabilmente) di un aiuto da parte di altre persone per la particolare situazione di malattia, invalidità, disagio o rischio sociale in cui si trovano;
- b) la famiglia e/o la rete parentale e amicale sono impossibilitati a garantire sufficiente e adeguata assistenza oppure la persona non può contare su alcuna rete;
- c) non dispongono di risorse economiche sufficienti a garantire la copertura del loro bisogno assistenziale.

2. Si riconosce la priorità per l'accesso al servizio quando:

- a) il nucleo è composto da una sola persona o da una coppia con rete familiare assente o inadeguata;
- b) la persona è in condizione di emarginazione o isolamento conclamati o è a rischio;
- c) la persona è in età più avanzata;
- d) il minore appartiene a un nucleo familiare problematico;
- e) la persona è affetta da patologie accertate e valutate in unità valutativa multidimensionale distrettuale (d'ora in poi UVMD) o è già inserita in un programma di assistenza domiciliare integrata (d'ora in poi ADI);
- f) il nucleo è in disagiate condizioni economiche come rilevate ai sensi del presente regolamento.

3. Il SAD può essere attivato, in via del tutto eccezionale, in favore di persone che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e che sono domiciliate presso il comune di Albignasego fatta salva la facoltà del Comune di Albignasego di richiedere il totale rimborso delle spese dirette al Comune di residenza dell'interessato.

4. Gli istanti extracomunitari o provenienti da altri paesi aderenti all'Unione Europea, sono ammessi al servizio compatibilmente con le indicazioni che provengono dalla normativa nazionale in materia.

#### **Art. 6 - Prestazioni del servizio SAD**

1. Le prestazioni vengono garantite da personale qualificato (O.S.A., O.S.S. o equivalenti) fornito dalla ditta affidataria del SAD e che ha l'obbligo di rispettare quanto previsto nel piano assistenziale individuale.

2. Le prestazioni SAD, già previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, in sintesi comprendono:

- a) cura e igiene della persona (in questo ambito oltre agli interventi direttamente finalizzati all'igiene della persona, vanno comprese anche prestazioni igienico sanitarie di semplice esecuzione quali frizioni e massaggi antidecubito, misurazione della temperatura corporea, supervisione nell'assunzione dei farmaci, mobilitazione della persona allettata e aiuto alla deambulazione sia all'interno che all'esterno dell'abitazione. In ogni caso tali interventi devono rientrare tra le mansioni di specifica competenza degli operatori domiciliari);
- b) aiuto nella gestione e cura dell'ambiente domestico (ad es. riordino e pulizia dell'alloggio; lavaggio in lavatrice e eventuale stiratura di biancheria, eventuale supporto nella preparazione dei pasti o loro consegna a domicilio e aiuto nell'assunzione degli stessi, lavaggio delle stoviglie; tali interventi vengono effettuati soltanto se funzionali alla tutela dell'utente e si intendono riferiti a oggetti e spazi abitualmente utilizzati dallo stesso e rispondenti ai suoi bisogni primari);
- c) svolgimento di commissioni e disbrigo pratiche (es. spesa, pagamento di bollette, acquisto di farmaci e/o di vestiario,...) e mantenimento dei contatti con gli eventuali altri servizi del territorio che si occupano della persona;
- d) socializzazione e collaborazione al lavoro di rete in relazione ai casi in carico.

#### **Art. 7 - Assistenza domiciliare integrata**

1. Nei casi ove sia necessario intervenire per esigenze complesse di cura riferite a soggetti affetti da gravi patologie o in condizioni di non autosufficienza, verrà attivato un programma di A.D.I. di tipo sociale e sanitario.

2. La procedura per l'erogazione dell'A.D.I. comporta la definizione di un progetto assistenziale da parte dell'U.V.M.D. che individua gli interventi di tipo sanitario e sociale da erogarsi, le modalità di realizzazione e di verifica dei risultati conseguiti.

3. Le decisioni assunte in U.V.M.D., costituiscono autorizzazione ed elemento di priorità per l'avvio dei servizi di assistenza domiciliare comunale nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e dei vincoli di stanziamento finanziario per il S.A.D.

#### **Art. 8 - Avvio del procedimento**

1. Il procedimento per l'attivazione del servizio viene avviato:

- a) a seguito di presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente;
- b) su iniziativa del Servizio Sociale del Comune;
- c) a seguito di segnalazione dei servizi sanitari o socio – sanitari che hanno in carico il caso;
- d) su segnalazione formale e scritta di altri soggetti che, per qualunque ragione, siano a conoscenza del bisogno e/o del disagio della persona e, di norma, abbiano comunque informato l'interessato.

2. L'istanza deve essere corredata da:

- a) autocertificazione del valore ISEE del nucleo familiare dell'interessato (ai sensi del DLgs 109/1998 e D.P.C.M. 159/ 2013) o copia dell'attestazione ISEE ( di cui al D.P.C.M. , 159/ 2013 art. 11 comma 4 ) o attestazione provvisoria dell'ISEE ( di cui al D.P.C.M. 159/2013 art. 11 comma 8 );
- b) ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile a dimostrare le reali condizioni socio – sanitarie ed economiche del nucleo familiare dell'interessato e/o documentazione

concernente l'eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

c) eventuale verbale UVDM ,

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente lettera a) comporta rigetto dell'istanza.

### **Art. 9 - Motivi di esclusione**

1. Costituiscono motivi di esclusione dal servizio:

a) la mancata adesione al Piano Assistenziale Individuale (d'ora in poi P.A.I.) da parte dell'interessato e/o dei suoi familiari conviventi;

b) il rifiuto alla compartecipazione al costo del servizio o il mancato pagamento in corso di svolgimento dello stesso;

c) la presenza di risorse economiche tali da garantire totale e adeguata copertura delle spese di assistenza anche privata, e non utilizzate;

d) la presenza di parenti obbligati in grado di provvedere alla soddisfazione delle esigenze assistenziali.

### **Art. 10- Fase istruttoria**

1. L'Assistente Sociale (d'ora in poi A.S.) competente per area effettua l'esame dell'istanza e della documentazione, la valutazione del caso e dei bisogni socio – assistenziali, predispone il P.A.I. e propone la quota di compartecipazione a carico dell'utente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria.

2. Nello specifico l'A.S. ricevuta l'istanza:

a) valuta requisiti, condizioni e ogni altro presupposto rilevante per l'attivazione del SAD in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, effettua la diagnosi psico – sociale con particolare attenzione alle condizioni familiari, sociali, sanitarie (anche risultanti dall'eventuale verbale UVMD che dispone l'attivazione dell'A.D.I.) ed economiche del beneficiario (ISEE in corso di validità e situazione economica comprensiva di provvidenze di qualsiasi natura, dell'anno in corso) e del nucleo di stabile convivenza;

b) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici, acquisendo, al bisogno la DSU completa;

c) richiede l'eventuale esibizione di ogni altra documentazione, non detenuta presso uffici pubblici ed accessibile per l'ufficio istruttore, ritenuta necessaria e/o utile per la comprensione e valutazione della situazione;

d) raccoglie la sottoscrizione dell'impegno dell'utente o di chi lo rappresenta legalmente alla compartecipazione al costo del servizio;

e) redige apposita relazione in merito alle risultanze delle verifiche effettuate e alla valutazione sociale del caso, formulando la proposta di rigetto o di accoglimento dell'istanza;

f) in caso di accoglimento dell'istanza l'Assistente Sociale predispone il P.A.I. e propone la quota da porre a carico dell'utente quantificata secondo quanto previsto dal presente regolamento;

g) programma l'attivazione del SAD dandone comunicazione alla ditta affidataria del servizio in relazione alla disponibilità di bilancio o, se non è possibile attivare nel breve periodo il SAD, inserisce il nominativo in una apposita lista di attesa.

3. L'attivazione del SAD è comunque subordinata all'accettazione da parte dell'utente o di chi lo rappresenta legalmente e dei familiari conviventi, sia del servizio che delle modalità di compartecipazione al costo dello stesso con la sottoscrizione del P.A.I.

4. Il P.A.I. può subire modifiche o il S.A.D. può essere sospeso:

a) in conseguenza al mutare della condizioni del nucleo;

- b) per inderogabili esigenze di servizio quali il sopraggiungere di istanze da parte di nuclei in condizioni di maggiore gravità socio-sanitaria ed economica documentata o vincoli di budget;
  - c) nel caso in cui all'utente venga riconosciuto il diritto ai benefici previsti nell'ambito del "Progetto Vita Indipendente" realizzato dalla Regione Veneto in attuazione della L.162/1998;
  - d) nel caso in cui il soggetto che usufruisce del servizio inizi a percepire altre risorse economiche, erogate a sollievo della condizione di disagio sociale o sanitaria o psichica per la quale è stata fatta l'istanza del servizio SAD.
5. In via del tutto eccezionale nel caso si verificano condizioni di urgenza che richiedono un intervento tempestivo a tutela della persona, il servizio può essere attivato:
- a) in deroga alla graduatoria (quando presente);
  - b) prima della conclusione dell'istruttoria che può essere differita dall'avvio del servizio fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi; in tale evenienza l'eventuale quota di compartecipazione verrà applicata dal momento della chiusura del procedimento. Qualora a istruttoria completata si riscontri che non vi sono i presupposti per il mantenimento del Servizio, questo viene interrotto;
  - c) anche in favore di chi rifiuta la compartecipazione al costo del servizio e/o di utilizzare le proprie risorse economiche ai fini assistenziali, se dall'indagine preliminare (anche in collaborazione con altri operatori socio – sanitari) l'ufficio rileva la sussistenza del bisogno di cura e la presenza di problematiche cognitive che impediscono alla persona la corretta gestione delle proprie risorse economiche e/o della quotidianità.
6. I Servizi Sociali potranno attivarsi ai sensi della vigente normativa nei casi di cui al comma precedente ai fini dell'applicazione delle necessarie misure di protezione (Amministrazione di Sostegno).

#### **Art. 11 - Conclusione del procedimento**

1. Il procedimento si conclude con la comunicazione all'utente a firma del Responsabile del Settore competente, del rigetto o dell'accoglimento dell'istanza.
2. In caso di accoglimento dell'Istanza il Responsabile nella comunicazione dispone anche la quota a carico dell'utente e le modalità di pagamento nonché trasmette il piano degli interventi che consiste in una scheda di sintesi del PAI.

#### **Art. 12 - Ulteriori compiti dell'Assistente Sociale**

1. È inoltre competenza dell'A.S. referente del servizio :
  - a) monitorare l'attuazione del P.A.I. di norma tramite le riunioni periodiche di coordinamento dell'equipe degli operatori incaricati;
  - b) valutare e disporre l'eventuale riduzione, sospensione o cessazione del servizio nei casi di cui all'art. 9 e 10 comma 4;
  - c) ricalcolare la quota di compartecipazione al costo del servizio in caso di modifiche nelle condizioni socio – economiche dell'utente e/o del suo nucleo familiare, con la presentazione di ISEE corrente.

#### **Art. 13 - Modalità di calcolo della compartecipazione**

1. L'utente è tenuto alla compartecipazione al costo complessivo del servizio in base all'ISEE ed alle risultanze della valutazione sociosanitaria ed economica riferita al suo nucleo familiare ed alla sua rete familiare del servizio sociale professionale.
2. Il costo orario complessivo del servizio comprende costi diretti e costi indiretti.
3. La parametrizzazione della quota di partecipazione dell'utente in base all'ISEE è rappresentata nell'allegato tabella A) aggiornato annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.



4. L'Assistente Sociale competente per area può proporre, con relazione motivata, la modifica della quota di compartecipazione calcolata vagliando la condizione socio economica e l'onere assistenziale del nucleo; al fine di garantire prioritariamente l'efficacia del P.A.I. riferito all'utente.

#### **Art. 14 - L'utente e il suo nucleo familiare**

1. L'utente del SAD o il soggetto che lo rappresenta legalmente viene informato sulle modalità di svolgimento del servizio e coinvolto nelle fasi di definizione, verifica ed eventuale modifica del P.A.I.

2. L'utente formalizza l'adesione al P.A.I. sottoscrivendolo con particolare riferimento alla condivisione degli obiettivi dell'intervento e delle modalità di attuazione nonché all'impegno a versare la quota di compartecipazione a suo carico quantificata secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento.

3. L'utente, i familiari conviventi o in ogni caso presenti nei momenti di erogazione del servizio, dovranno mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori addetti.

4. L'utente o chi lo rappresenta legalmente o i familiari conviventi dovranno segnalare entro un termine massimo di 30 giorni dal verificarsi dell'evento i cambiamenti nella situazione socio – economica e/o sanitaria dell'utente e/o del nucleo familiare che hanno determinato l'attivazione del servizio e/o la quantificazione della quota di compartecipazione.

5. L'utente o chi lo rappresenta legalmente o i familiari conviventi dovranno inoltre:

- a) segnalare all'assistente sociale di riferimento ogni eventuale inadempienza e/o irregolarità da parte degli operatori nella realizzazione del progetto che li riguarda;
- b) attestare il servizio ricevuto sottoscrivendo la scheda di rendicontazione degli interventi SAD;
- c) dotarsi (tramite richiesta all'ULSS o a proprie spese) degli ausili protesici e/o attrezzature e/o materiali di consumo necessari per la corretta effettuazione degli interventi e/o prestazioni che li riguardano;
- d) versare al Comune la quota di contribuzione posta a suo carico per la prestazione del servizio secondo le modalità indicate dall'Ufficio.

#### **Art. 15 – Periodo di esecuzione del servizio**

1. Il SAD è attivo tutto l'anno nei giorni feriali in orario diurno che va dalle ore 6.00 alle ore 22.00. Per casi eccezionali e documentati può essere attivato anche nei giorni festivi e in orari notturni.

### **TITOLO III° “SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO ”**

#### **Art. 16 Prestazione servizio di fornitura pasti a domicilio**

1. Il servizio consiste nella fornitura e trasporto/consegna del solo pasto di mezzogiorno.

2. Il pasto è da intendersi completo ed è di norma composto da primo e secondo piatto, contorno, frutta/dessert e pane.

3. Viene garantito per almeno cinque giorni settimanali, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

4. Il servizio è prevalentemente complementare all'assistenza domiciliare.

#### **Art. 17 – Destinatari del servizio pasti.**

1. I destinatari individuati dall'art. 5 del Titolo II° e gli adulti, in carico ai servizi sociali comunali con definizione di un Progetto Assistenziale Individuale, con copertura totale o parziale dei costi della prestazione.

#### **Art. 18 – Organizzazione e costi del servizio**

1. La consegna dei pasti al domicilio degli utenti può realizzarsi anche tramite operatori addetti all'assistenza (SAD), volontari (L. 266/91), volontari del servizio civile (L.64/01).
2. A chiunque conegni i pasti verrà dato un protocollo di comportamento al quale attenersi, concordato con il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e la ditta appaltatrice.
3. Il costo del servizio si compone di:
  - a) costi diretti per la fornitura del pasto;
  - b) costi diretti per il trasporto/consegna del pasto;
  - c) costi indiretti di organizzazione e gestione del servizio a carico dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 19 – Compartecipazione dell'utenza al costo del servizio pasti**

1. La compartecipazione economica al costo del pasto va definita su base ISEE , diversificando la quota in base alla presenza di abitazione di proprietà o meno. Definendo un livello ISEE minimo ed un livello ISEE massimo come da allegata tabella B) al presente regolamento, adeguando la quota di partecipazione economica al servizio pasti. La Giunta comunale definisce gli importi di compartecipazione con delibera annuale.

### **TITOLO IV° “Criteri per l’integrazione della retta di accoglienza in struttura protetta di anziani, minori, disabili ”**

#### **Art. 20 – Definizione dell’intervento**

1. Il presente titolo IV° disciplina gli interventi economici a carico del Comune di Albignasego finalizzati all'integrazione delle rette di inserimento di anziani, disabili, minori in strutture protette.
2. L'intervento si pone la finalità di garantire la copertura delle spese di inserimento (di seguito definite retta) e della quota spese personali per i soggetti in favore dei quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali protette, attraverso l'assunzione dell'onere di integrazione della retta.
3. l'inserimento in struttura protetta rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili. Viene data in ogni caso la priorità ai progetti assistenziali che consentono alla persona la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio - economico e/o domiciliare alla famiglia e/o all'attivazione della rete dei servizi del territorio.

#### **Art. 21 – Destinatari**

1. I destinatari degli interventi sono i cittadini che prima del ricovero risultano residenti nel Comune di Albignasego e per i quali si rilevano congiuntamente le seguenti condizioni:
  - a) anziani ultrasessantacinquenni o disabili adulti comunque in condizioni di documentata non autosufficienza o che, parzialmente autosufficienti, vivono soli.
  - b) valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) che individua l'inserimento in struttura protetta come migliore progetto assistenziale possibile per rispondere alle esigenze di cura della persona.
  - c) l'utilizzo di tutte le risorse economiche e patrimoniali dell'assistito risultano insufficienti alla copertura della quota alberghiera o retta, anche tenuto conto delle integrazioni all'ISEE socio sanitario (comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), delle franchigie relative al patrimonio mobiliare, della presenza di ulteriori provvidenze quali le indennità a vario titolo percepite.

#### **Art. 22- Cause di esclusione**

1. Costituiscono motivo di esclusione dall'assunzione dell'integrazione della retta di inserimento: la titolarità di risorse economiche ( reddittuali e/o patrimoniali a qualsiasi titolo percepite ) sufficienti al pagamento della retta e della quota spese personali.

### **Art. 23 -Procedura per la richiesta dell'integrazione retta**

1. Il procedimento di assunzione dell'integrazione retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta.

2. Il procedimento può essere avviato d'ufficio e/o su eventuale segnalazione dei servizi socio – sanitari del territorio per situazioni eccezionali.

3. L'istanza deve essere corredata da:

a) autorizzazione al ricovero rilasciata dalla competente UVDM

b) estremi dell'attestazione dell' ISEE dell'interessato in corso di validità;

c) estremi dell'indennità di accompagnamento se percepita o in assenza estremi dell'avvio della domanda;

d) estremi del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno ove esistente ;

e) dichiarazione di impegno a utilizzare per l'integrazione retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;

f) ogni altro documento ed informazione ritenuta necessaria e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche dell'interessato e del suo nucleo familiare e dei parenti civilmente obbligati.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente lettere a) e f) comporta rigetto dell'istanza.

### **Art. 24 – Istruttoria**

1. L'ufficio servizi sociali, nella persona dell'Assistente Sociale competente per Area, ricevuta l'istanza adotta i seguenti adempimenti istruttori:

a) verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza e, se del caso, chiede ulteriori dichiarazioni ovvero integrazioni;

b) Valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante per l'assunzione dell'integrazione, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare attenzione alle condizioni socio – sanitarie (verbale UVMD da cui risulta la necessità del ricovero) ed economiche del beneficiario

d) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici;

e) richiede l'eventuale esibizione di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;

f) raccoglie la sottoscrizione degli impegni di carattere economico da parte dei soggetti obbligati e dell'assistito medesimo

g) relaziona al responsabile del Settore VI in merito alle risultanze delle verifiche effettuate e alla valutazione sociale del caso formulando una proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza per l'assunzione del relativo provvedimento a cura del Responsabile.

2. In via del tutto eccezionale nel caso si verificano condizioni di urgenza che richiedono un intervento indifferibile a tutela dell'incolumità della persona, l'istruttoria viene effettuata successivamente al provvedimento di assunzione dell'integrazione. Qualora a istruttoria completata si riscontri che non vi sono o sono carenti i presupposti per l'intervento economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero / rivalsa e, in ogni caso, le procedure per l'applicazione

delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile.

#### **Art. 25 - Concorso alla spesa dell'anziano / disabile**

1. La persona concorre al pagamento della retta con tutte le proprie risorse economiche/finanziarie/patrimoniali, presenti e future, cioè percepite anche dopo l'inserimento in comunità.
2. Qualora la persona sia titolare di beni immobili (compresa la casa di abitazione) e/o di risorse finanziarie di cui non ha l'immediata disponibilità, il Comune, esclusivamente per rispondere a improcrastinabili e urgenti esigenze di cura e tutela della persona, può anticipare le somme necessarie all'integrazione della retta restando impregiudicata ogni eventuale successiva azione di recupero / rivalsa.
3. Nel caso di cui al comma 2 l'assistito o chi lo rappresenta, nell'ambito dell'istruttoria diretta all'assunzione dell'integrazione da parte del Comune, deve assumere l'impegno formale ad utilizzare i beni immobili e/o le risorse finanziarie per consentire al Comune di recuperare quanto corrisposto per l'integrazione.
4. Se l'assistito non è in grado di impegnarsi come previsto al comma 3 ed è privo di rappresentante legittimato o, se presente, questi è titolare di interessi contrastanti con quelli dell'assistito, il Comune, tramite i propri servizi sociali (in assenza di altri soggetti che possono promuovere il ricorso o di loro rifiuto a procedere in tal senso), segnala, laddove ne ricorrano i presupposti, la situazione alla competente autorità giudiziaria affinché siano adottate le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, previste dal Codice Civile.

#### **Art. 26 - La quota per le spese personali**

1. L'importo della quota spese personali a carico del Comune, ai sensi della vigente normativa regionale, potrà essere aumentato solo per particolari e straordinarie situazioni, sulla base di precise e documentate motivazioni e solo dopo idonea valutazione a cura dell'Ufficio Servizi Sociali.

#### **Art. 27 - Partecipazione economica dei figli e relative procedure**

1. La partecipazione al pagamento della retta di ricovero dell'assistito da parte dei figli è calcolata ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
2. I figli ed i donatari partecipano al costo della retta di ricovero dell'assistito sottoscrivendo apposito impegno al versamento della quota definita o parziale ai sensi del comma precedente e all'aggiornamento della stessa conseguentemente all'applicazione delle rivalutazioni annuali ISTAT.
3. In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al precedente comma 2 o di inottemperanza al medesimo da parte di uno o più soggetti obbligati ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, il Comune, laddove ne ricorrano i presupposti, segnala l'assistito alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile e/o avvia idonee procedure di rivalsa e/o recupero.

**Art. 28- Assunzione dell'integrazione retta di inserimento di minori in strutture protette: finalità e destinatari**

1. Obiettivo primario dell'intervento è la tutela del minore.
2. Nel caso di minore il cui nucleo familiare versi in una situazione di temporaneo disagio viene data priorità a progetti assistenziali che consentono allo stesso la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio – economico e domiciliare alla famiglia, a forme di tutoraggio e accompagnamento educativo personalizzato del minore, a interventi educativi domiciliari e a forme di affidamento familiare diurno o residenziale.
3. Nel caso in cui, dopo aver esperito ogni altro possibile intervento o per le particolari problematiche rilevate, si concordi con la famiglia sulla necessità e utilità dell'inserimento del minore in adeguata struttura protetta, il Comune, su proposta motivata dell'Assistente Sociale competente per area, dispone l'inserimento consensuale ai sensi della normativa vigente

**TITOLO V° “EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE”**

**Art. 29- Quantificazione dell'onere di integrazione retta di inserimento di minori in struttura protetta**

1. Relativamente ai minori per i quali l'inserimento in struttura protetta è disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, la relativa spesa è assunta dal Comune.
2. Nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta di cui al precedente art. 26 comma 3, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la partecipazione al costo della retta da parte delle famiglie la cui capacità contributiva viene valutata in rapporto alla potenzialità economica dei genitori, avendo come riferimento per la quota minima di mantenimento, l'importo della pensione minima INPS, al quale si aggiungono gli oneri per servizi educativi e sanitari - terapeutici. Per i neonati, fino al compimento di un anno il riferimento per la quota minima di mantenimento è pari all'importo di due pensioni minime INPS. L'impegno alla partecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dall'Assistente Sociale titolare del caso e può essere inserito nel progetto quadro in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.
3. Il Comune può assumere l'integrazione della retta in deroga ai criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo, in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'Assistente Sociale competente per area e/o di altri servizi specialistici pubblici da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.

**Art. 30 – Definizione di intervento economico di assistenza sociale**

1. Gli interventi economici di assistenza sociale sono contributi economici, continuativi ( minimo vitale) o temporanei, finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole o nuclei familiari derivanti da stato di indigenza, inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali, non autonomia.

**Art. 31– Calcolo del “minimo vitale”**

1. Ai sensi del D.Lgs. N. 109/98 e del D.Lgs. N 130/2000 il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dalla certificazione ISEE.  
Il contributo massimo erogabile avrà come riferimento il livello ISEE (indicatore situazione economica) del nucleo familiare.  
Per il 2017 il livello ISEE ritenuto “minimo vitale”, è individuato in € 6.525,00 (ISEE per 1 persona) annui (pari alla pensione minima INPS per 13 mensilità), che verrà aggiornato annualmente, con

disposizione del responsabile del Settore Servizi Sociali, a gennaio con lo stesso parametro: la pensione minima INPS dell'anno in corso per tredici mensilità.

2. La quantificazione del contributo viene definita in conformità alla tabella allegata. C

3. La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

4. I contributi economici si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica del nucleo.

### **Art. 32 – Soggetti beneficiari**

1. Sono possibili destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale che si trovino in condizione di indigenza o disagio socio economico e precisamente:

a) PERSONE SINGOLE O NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA:

1) persone ultrasessantacinquenni;

2) persone con invalidità permanente pari al 100%, dovuta ad handicap o malattia grave documentabile, riconosciuta dall'ente competente, che non consenta percorsi di inserimento lavorativo protetti (vedi L.68/99);

3) persone che si trovino in condizioni di vita marginali (es. persone senza fissa dimora), oppure persone che si trovino in grave difficoltà di carattere socio - economico e/o psico-fisico, con tratti di cronicità.

b) NUCLEI FAMILIARI O PERSONE "A RISCHIO"

1) Vengono considerati a rischio di emarginazione le persone o i nuclei familiari in situazione di grave e comprovato disagio sociale, valutato dall'Ufficio Interventi Sociali, sentiti altri operatori della rete dei servizi socio-sanitari e altri soggetti, anche del privato sociale. Per queste persone l'Assistente Sociale elabora un progetto, finalizzato alla prevenzione, al recupero e al superamento della fase critica per sviluppare l'autonomia della persona o del nucleo assistito.

2) Per i soggetti di cui al precedente articolo, l'attivazione del contributo economico è vincolata alla presa in carico del caso da parte dell'Assistente Sociale, sulla base della elaborazione di un progetto detto Progetto Assistenziale Individuale ( PAI ). Il P.A.I. sarà integrato, per quanto possibile, con la rete dei servizi e del privato sociale.

2. La presa in carico si articola in tre momenti:

a) una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono; l'Assistente Sociale provvederà ad acquisire tutte le informazioni utili alla valutazione della richiesta, anche se opportuno, attraverso lo strumento della visita domiciliare;

b) la predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda un ruolo attivo (assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità) da parte della persona e/o dei componenti il nucleo familiare, finalizzato al superamento della condizione di bisogno. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale.

c) la verifica e valutazione del percorso fatto dall'utente e/o dal nucleo e degli esiti dell'intervento.

3. Potranno essere erogati prestazioni di emergenza e di carattere straordinario, anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili, tenendo conto, per quanto possibile, delle disposizioni del Regolamento .

## **ART. 33– Motivi di esclusione**

1. Possono essere motivo di esclusione dal contributo le sottoelencate situazioni:
  - a) l'esistenza di figlio/i in grado di provvedere al bisogno del genitore o di genitore in grado di provvedere al bisogno del figlio/a, esclude, di norma, dalla fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - b) l'ISEE del nucleo o della persona singola è superiore al minimo vitale come definito dal presente Regolamento;
  - c) il rifiuto di proposte o soluzioni alternative all'assistenza economica, da parte del richiedente il contributo, che possano rappresentare una possibilità per superare la condizione di disagio, anche solo temporaneamente, quale ad esempio l'uso dei risparmi sotto qualsiasi forma (depositi bancari, titoli di stato, ecc.);
  - d) la mancata adesione al PAI;
  - d) il diritto a provvidenze da parte di altri enti esigiti o esigibili;
  - e) qualora il tenore di vita del soggetto richiedente, emerso da precisi elementi nella fase istruttoria condotta dall'Assistente Sociale, non sia coerente con lo stato di bisogno dichiarato, ma sia superiore;
2. La verifica delle condizioni socioeconomiche dei familiari non presenti nel nucleo, di cui al punto d) viene effettuata dall'Assistente Sociale, per quanto possibile, nell'ambito del rapporto fiduciario con l'utente, con riserva di richiedere, a cura del Responsabile del Settore Servizi Sociali e previa informazione all'utente, lo svolgimento di indagini e verifiche ad hoc da parte della Polizia Municipale o banche dati pubbliche.

## **Art. 34 – Durata e modalità di erogazione**

1. Il contributo economico mensile è concesso, nell'ambito dei criteri fissati dal presente regolamento, per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico del caso.
2. Al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di bisogno, il contributo è attribuibile di volta in volta, per periodi di durata non superiori ad un anno.
3. Possono essere rinnovati d'ufficio i contributi per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni di indigenza particolari e per i soggetti anziani in condizioni socio-economiche precarie e irreversibili. In questo caso la verifica è almeno annuale.
4. L'erogazione del contributo può essere modificata o interrotta a seguito degli esiti della verifica della situazione, qualora l'Ufficio Interventi Sociali acquisisca elementi che facciano ritenere mutate le condizioni socio-economiche che hanno giustificato l'attribuzione del contributo, o il PAI si dimostri non realizzabile anche per la scarsa o totale carenza di collaborazione da parte dei componenti il nucleo familiare.

## **Art. 35 – Interventi economici continuativi, straordinari ed una tantum**

1. Il contributo economico continuativo, detto minimo vitale, è il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuali e familiari, ovvero si tratta del limite ritenuto indispensabile per assicurare le principali esigenze di vita.

2. Sono, inoltre, possibili interventi economici a carattere straordinario quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola..

3. L'assistenza straordinaria ai residenti può essere erogata o "una tantum", ovvero a titolo straordinario, per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi, eventualmente ripetibili una sola volta.

#### **Art. 36 - Interventi economici per assistenza farmaceutica e sanitaria**

1. Possono beneficiare del presente contributo le persone singole o nuclei familiari di cui all'art.32 il cui reddito non superi il livello d'accesso ISEE previsto alla tabella C, aumentato del 20%, come riportato nella tabella E. L'importo del contributo viene calcolato detraendo dallo stesso altre entrate a qualsiasi titolo percepite dal richiedente o dal nucleo familiare. Il sistema di calcolo è uguale a quello utilizzato per il minimo vitale e riportato nella tabella C, con la sola variazione del livello di accesso.

2. Il rimborso spese sanitarie è da intendersi per le spese sostenute per l'acquisto di farmaci generici ove possibile e per le prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o convenzionate.

3. I cittadini riconosciuti aventi diritto al rimborso delle spese sanitarie, per ottenere quest'ultimo, devono consegnare copia della prescrizione medica con allegato lo scontrino fiscale e la ricevuta relativa al pagamento delle spese sostenute. Tale rimborso avrà cadenza trimestrale in base alla spesa documentata, fatto salvo il limite di spesa della disponibilità di bilancio.

4. Costituiscono motivo di esclusione dal contributo in oggetto l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 7 del presente regolamento, lettere a), c), e) e f).

#### **Art. 37 – Anticipazioni di cassa**

1. In casi di particolare urgenza, facendo riferimento alla casistica del presente Regolamento, l'Ufficio Interventi Sociali può proporre l'erogazione di un contributo (anche a titolo di acconto) tramite un'anticipazione della somma da parte dell'economista comunale, per un importo non superiore a € 500,00 così da attenuare l'emergenza, per i cittadini residenti nel Comune di Albignasego, o un contributo pari al costo del trasferimento presso il Comune di residenza (biglietto del treno, autobus), per i non residenti la cui condizione di emergenza sia straordinaria e non rientri in abitudini di tipo nomade.

2. Le erogazioni d'urgenza vengono eseguite dall'economista su una richiesta motivata di un Assistente Sociale, vistata dal Responsabile Organizzativo dell'Istituzione per i Servizi Sociali.

#### **Art. 38 – Interruzione dell'intervento assistenziale**

1. Qualora, dopo l'erogazione di un contributo economico a qualsiasi titolo attribuito al beneficiario, vengano accertati con qualunque modalità, redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del contributo fino a quel momento concesso.

2. E' fatta salva l'azione di rivalsa del Comune, con l'assistenza dell'Ufficio Legale del Comune, per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione.



## **TITOLO VI° “INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE PER**

**NUCLEI FAMILIARI CON MINORI.** RETTE di frequenza di asilo nido, scuola per l'infanzia, servizi a domanda individuale per l'età evolutiva

### **ART. 39 - Soggetti beneficiari e modalità di erogazione**

1. Le famiglie residenti che si trovano in condizione economica precaria possono beneficiare di interventi economici finalizzati a contribuire al pagamento delle rette di frequenza per l' asilo nido o per la scuola per l'infanzia, possono altresì essere erogati i contributi per i servizi a domanda individuale per i quali già non vi sia un apposito regolamento che definisca le modalità di accesso alle agevolazioni.

2. Per poter accedere al contributo di cui sopra, si assume come parametro e come sistema di calcolo il “minimo vitale” di cui agli artt. 31.

3. Per i minori appartenenti a famiglie che non presentano i requisiti di accesso di cui al comma precedente, ma che si trovano in una situazione temporanea di grave disagio psico-socio-economico, può essere concesso un contributo straordinario previa motivata segnalazione da parte dell'assistente sociale o da altro servizio pubblico, dopo il vaglio dell'assistente sociale dell'ente.

### **ART. 40- Motivi di esclusione**

1. Possono costituire motivo di esclusione dal contributo in oggetto, l'esistenza delle condizioni previste dall'art.7 del presente regolamento, lettere a); b), e).

## **TITOLO VII° EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AFFIDATARI DI MINORI**

### **Art. 41– Descrizione dell'intervento**

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge del 4 maggio 1984 e dalle modifiche apportate dalla dall'art. 5 della legge 1 marzo 2001 n. 149 la famiglia affidataria ha diritto a misure di sostegno economico.

### **ART. 42 – Criteri d'intervento**

1. Alla famiglia affidataria, viene erogato un contributo mensile, per tutto il periodo di affido e per ogni minore affidato. Detta somma è diminuita dell'importo pari all'assegno familiare, agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativi al minore qualora la famiglia affidataria percepisca tali somme.

Nell'ambito del quadro di riferimento normativo, il Comune di Albignasego stabilisce le seguenti quote mensili:

- a) Da € 500,00 all'importo della pensione minima INPS dell'anno in corso, mensili per affidamenti residenziali ( tutti i giorni a tempo pieno);
- b) da € 400,00 a € 450,00 mensili per affidamenti diurni ( fino a 5 giorni completi alla settimana);

c) € 250,00 mensili per affidamenti diurni di due giorni completi (o 25 ore settimanali) alla settimana.

Tali quote vengono aggiornate d'ufficio ogni anno in base all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita. Detti importi possono essere aumentati fino ad essere raddoppiati per i minori inferiori ad un anno di vita, minori con disabilità.

2. La famiglia d'origine, nel caso di affidamento consensuale, contribuirà alle spese di mantenimento del minore in relazione alle sue disponibilità economiche.

3. Alla famiglia affidataria sono inoltre rimborsate da parte della famiglia d'origine anche con eventuale concorso del Comune le spese sostenute per:

- a) dotazione di ausili tecnici o di spese sanitarie la cui spesa non è coperta dal servizio sanitario nazionale;
- b) l'acquisto di libri e materiali scolastici ;
- c) altre spese straordinarie ritenute necessarie per il minore

#### **“DISPOSIZIONI FINALI ”**

#### **Art. 43– Trattamento dei dati**

1. I dati personali forniti o comunque acquisiti nell'espletamento dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono trattati in conformità alla normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, senza necessità di acquisire il consenso espresso dell'interessato in quanto il titolare del trattamento è il Comune di Albignasego che agisce per la finalità istituzionale di rilevante interesse pubblico delle prestazioni assistenziali. La trasmissione di dati ed il trattamento a cura della ditta affidataria dei servizi in appalto è finalizzata alla prestazione dei servizi rispetto all'utente e svolta a cura dei responsabili esterni all'uopo designati.

#### **Art. 44 – Controlli dell'Ente e recupero indebito**

1. L'Ente, attraverso i propri uffici, provvede ad ogni opportuna verifica sulla veridicità della documentazione prodotta dal beneficiario del servizio e/o dal suo nucleo svolgendo i controlli prescritti dalla legge e regolamenti vigenti in materia.

2. Coloro che in conseguenza di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti falsi hanno beneficiato indebitamente dei servizi sociali o contributi assistenziali o di agevolazioni tariffarie o non hanno versato il dovuto per la compartecipazione al costo nella misura corretta, saranno tenuti a restituire al Comune quanto indebitamente percepito o a versare il dovuto alla Tesoreria dell'ente. Il Comune per le dichiarazioni mendaci si riserva di segnalare all'autorità giudiziaria e/ o fiscale come previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 45 - Abrogazioni**

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i regolamenti :

1. “Regolamento per l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale” Approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 25.07.2007
2. “Regolamento servizio di fornitura pasti a domicilio” Approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 28-09-2009 Modificato con deliberazione di C.C. n. 71 del 26-10-2010
3. “Regolamento del servizio di assistenza domiciliare” Approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 26-10-2010
4. “Regolamento per l'integrazione della retta di inserimento di anziani, disabili, minori in strutture protette” Approvato con delibera di C.C. n. 111 22-12-2009

**ALLEGATO tabella A**

QUOTA UTENTI PER SAD					costo orario SAD	€ 20,30	senza iva
						€ 21,32	iva comp.
fascia	ISEE						
n.	da	a					
1	0	10.000,00	da 0,00 a	5,00%	€ 1,0		Gratuità su valutazione del servizio sociale
2	10.001,00	11.000,00	8,00%		€ 1,70		
3	11.001,00	12.000,00	10,00%		€ 2,10		
4	12.001,00	13.000,00	15,00%		€ 3,20		
5	13.001,00	14.000,00	20%		€ 4,26		
6	14.001,00	15.000,00	30%		€ 6,40		
7	15.001,00	16.000,00	42%		€ 8,95		
8	16.001,00	17.000,00	57%		€ 12,15		
9	17.001,00	18.000,00	75%		€ 15,99		
10	18.001,00	20.000,00	95%		€ 20,25		
11	superiore a 20.000,00		100%		€ 21,32		

I costi sono riferiti al contratto vigente.

Si intende che gli Uffici sono tenuti ad aggiornare i costi annualmente in relazione ad eventuali aggiornamenti ISTAT o per nuovi rapporti contrattuali.

Le modifiche delle fasce ISEE e/o le percentuali di compartecipazione ai costi sono rimesse al successive delibere di Giunta.

**ALLEGATO tabella B**

QUOTA UTENTI PER PASTI A DOMICILIO					costo PASTO	€ 5,68	senza iva
						€ 6,25	iva comp.
					Consegna	€ 3,75	€ 10,00
							Costo pasto a domicilio
fascia	ISEE						
n.	da	a					
1	0	€ 6.500,00		10,00%	€ 1,00	Gratuità su valutazione del servizio sociale	
2	€ 6.501,00	€ 10.000,00		20,00%	€ 2,00		
3	€ 10.001,00	€ 12.000,00		25,00%	€ 2,50		
4	€ 12.001,00	€ 14.000,00		30,00%	€ 3,00		
5	€ 14.001,00	€ 16.000,00		40,00%	€ 4,00		
6	€ 16.001,00	€ 18.000,00		50,00%	€ 5,00		
7	€ 18.001,00	€ 20.000,00		70,00%	€ 7,00		
8	€ 20.001,00	€ 22.000,00		90,00%	€ 9,00		
9	€ 22.001,00	€ 25.000,00		100,00%	€ 10,00		
10	superiore a 25.000,00		Costo totale pasto più spese gestione PAI (fortettario) = 10,00 +2,00				

I costi sono riferiti al contratto vigente.

Si intende che gli Uffici sono tenuti ad aggiornare i costi annualmente in relazione ad eventuali aggiornamenti ISTAT o per nuovi rapporti contrattuali.

Le modifiche delle fasce ISEE e/o le percentuali di compartecipazione ai costi sono rimesse al successive delibere di Giunta.

## ALLEGATO tabella C

### QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

La soglia ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per accedere ai contributi del presente regolamento viene individuata, per il 2017, pari a € 6.525,00 annui (pari alla pensione minima INPS per 13 mensilità) pari a € 543,75 mensili (pensione minima INPS ripartita per 12 mesi).

Per quantificare l'importo del contributo è necessario procedere nel modo sotto descritto:

- definire il **fabbisogno economico del nucleo espresso in ISE** (Indicatore della Situazione Economica) che si ottiene dalla soglia ISEE (€ moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza certificato dal soggetto richiedente;
- calcolare l'**importo massimo erogabile** ottenuto dalla differenza tra il fabbisogno economico espresso in ISE e il **valore ISE certificato dal soggetto richiedente**;
- sottrarre le entrate percepite a qualsiasi titolo e non comprese nella certificazione ISEE da ciascuno dei componenti il nucleo al netto delle eventuali spese**:

Il risultato delle operazioni è l'**importo effettivamente erogabile**.

Gli importi annui vanno rapportati al mese (importo diviso 12)

Schema di riferimento per il calcolo								
Livello di ISEE per l'accesso € 6.525,00								
Determinazione del contributo:								
Calcolo del fabbisogno economico del nucleo				Calcolo del contributo erogabile				
Componenti il nucleo	Parametro nucleo	Minimo vitale annuo in €	Minimo vitale mensile in €	ISE certificazione dell'utente	Importo massimo erogabile	Altre entrate del nucleo	Spese documentate e ritenute ammissibili	Importo effettivamente erogabile
1	1	€ 6.525,00	€ 543,75					
				Si riporta il valore della certificazione ISE dell'utente	Differenza tra Minimo Vitale e ISE certificato	Emolumenti, contributi, entrate, non compresi nel certificato a qualsiasi titolo percepiti	Le spese ritenute ammissibili per i bisogni primari, già non detratte nella DSU	Differenza tra l'importo massimo erogabile e altre entrate del nucleo al netto delle spese per assistenza

**ALLEGATO tabella D**

<b>Parametri per il rimborso spese sanitarie</b>
<b>Livello di ISEE per l'accesso € 7.830,00</b>